

contro

AQUI SPV S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale in Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri n. 1, capitale sociale €. 10.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e P.I. 04954010262 e all'Elenco delle SPV al n. 355040, e per essa la **PRELIOS CREDIT SERVICING S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Milano, via Valtellina n. 15/17, capitale sociale di € 4.510.568,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi, C.F. e P.I. 08360630159, giusta procura speciale del 27/11/2018 a rogito del [REDACTED], rep. n. 53366 e racc. n. 39537, rappresentata dalla **PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Valtellina n. 15/17, capitale sociale € 100.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA 13048380151, in forza di procura del 09.05.2019, rep. 140486, racc. 35374 registrata a Milano 2 in data 20.05.2019, in persona del procuratore speciale [REDACTED] su procura conferita da [REDACTED] nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Prelios Credit Solutions S.p.A., in forza dei poteri attribuitigli con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.01.2020, con sottoscrizione autenticata il 22/12/2020 dalla [REDACTED], notaio in Milano rep. n. 42147/racc. n. 16918, registrata a Milano DP II il 30.12.2020, al n. 108448, serie 1T), rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta, dall'avv. [REDACTED] è elettivamente domiciliata

OPPOSTA

OGGETTO: antitrust - opposizione al decreto ingiuntivo n. 6471/2022

CONCLUSIONI:

per la parte opponente: “Piaccia all’adito Tribunale, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, così provvedere e statuire:

- 1) preliminarmente accertare e dichiarare il difetto di titolarità attiva della Srl Aqui SPV rispetto alla pretesa azionata, siccome la documentazione prodotta dall’opposta a sostegno della titolarità del credito, non è né idonea, né sufficiente allo scopo;
- 2) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, nulle, invalide, inefficaci e, comunque improduttive di effetti giuridici le fidejussioni poste a base del decreto ingiuntivo opposto, dichiarando la banca opposta decaduta la Banca dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori per l’inutile decorso del termine di cui all’art. 1957 cc, revocando l’opposto DI. nei confronti dei garanti con tutte le conseguenze di legge;
- 3) accertare e dichiarare, per le esposte causali, l’avversa pretesa, infondata e non dovuta, revocando l’opposto decreto ingiuntivo, con tutte le conseguenze di legge;

4) condannare l'opposta Banca alla refusione delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato anticipatorio"

per la parte opposta: "Voglia l'ill.mo Tribunale di Roma,

in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei garanti sig.ri [REDACTED], per i motivi di cui in atti;

nel merito, rigettare la proposta opposizione perché destituita di qualsiasi fondamento in fatto e in diritto per tutte le ragioni illustrate in atti e per l'effetto confermare *in toto* il decreto ingiuntivo opposto n. 6471/2022 del 14.04.2022;

ancora nel merito, accertare e per l'effetto dichiarare sussistente in capo ad AQUI SPV SRL, quale cessionaria del credito prima vantato da Bper Banca Spa sulla scorta dell'operazione di cessione dei crediti in blocco e cartolarizzazione di cui alla legge 130/1999 e all'art. 58 D.lgs 395/1993, il credito complessivo di euro 235.473,35 oltre interessi come da contratto, di cui: - euro 181.105,17 in relazione allo scoperto del conto corrente [REDACTED] intestato a [REDACTED] SRL e acceso presso Banca Popolare di Aprilia Spa; - euro 54.368,18 in relazione allo scoperto del conto corrente [REDACTED] intestato a [REDACTED] e acceso presso Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila Spa, e per l'effetto condannare [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore unitamente ai sigg.ri [REDACTED]

[REDACTED], quali fideiussori della suddetta società sulla scorta degli atti di fideiussione omnibus del 03.03.2010 n. 5152086 e n. 3066091 del 23.11.2010, al pagamento in solido fra loro della predetta somma di euro 235.473,35 oltre interessi come da contratto, a favore di AQUI SPV SRL, rappresentata dalla mandataria con rappresentanza PRELIOS CREDIT SERVING SPA e per essa da PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SPA.

in denegato subordine, accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, [REDACTED] SRL, in persona del legale rappresentante p.t. nonché i sig.ri [REDACTED],

[REDACTED], quest'ultimi quali garanti in forza di contratti autonomi di garanzia sottoscritti in data 03.03.2010 e 23.11.2010, tenuti al pagamento solidale della somma di euro 235.473,35 oltre interessi come dai contratti dedotti in giudizio, a favore di AQUI SPV SRL, rappresentata dalla mandataria con rappresentanza PRELIOS CREDIT SERVING SPA e per essa da PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SPA;

in ogni caso, con vittoria di spese e compenso legale anche relativi alla fase monitoria;

in via istruttoria, si oppone all'acquisizione in giudizio delle risultanze della CTU contabile e della CTU integrativa e in denegata ipotesi chiede che sia tenuto conto solo delle risultanze della perizia integrativa e in particolare la prima ipotesi esposta al paragrafo5.

Reitera la propria opposizione alla richiesta avversaria di esibizione ex art. 210 c.pc."

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il 14/4/2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dalla AQUI SPV s.r.l. e, per essa, la Prelios Credit Servicing S.p.A., rappresentata dalla Prelios Credit Solutions S.p.A., in persona legale rappresentante *pro tempore*, emetteva il decreto ingiuntivo n. 6471/2022, N.R.G. 71630/2021, con cui ingiungeva alla [REDACTED] s.r.l., quale debitrice principale, e a [REDACTED], [REDACTED], in qualità di garanti, quest'ultima entro il limite di € 181.105,17, il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 235.473,35, oltre ad interessi e spese processuali, di cui € 181.105,17 quale saldo debitore del conto corrente n. [REDACTED], aperto dalla [REDACTED] s.r.l. presso la Banca Popolare di Aprilia S.p.A., ed € 54.368,18 quale saldo debitore del conto corrente n. [REDACTED], acceso dalla [REDACTED] s.r.l. presso la Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A., rapporti garantiti

da [REDACTED], che il 3/3/2010 avevano prestato la fideiussione *omnibus* n. 5152086 fino alla concorrenza di € 300.000,00, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla [REDACTED] s.r.l. verso la Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A. fino alla concorrenza di € 300.000,00, nonché con fideiussione *omnibus* n. 3066091 del 23/11/2010 prestata da [REDACTED] a garanzia delle obbligazioni assunte dalla [REDACTED] s.r.l. nei confronti della Banca Popolare di Aprilia S.p.A. fino alla concorrenza di € 480.000,00.

La ricorrente dava atto che la BPER Banca S.p.A., con contratto del 24/10/2018, di cui era stato dato avviso pubblicato nella G.U.R.I. parte II, n. 128 del 3/11/2018, aveva ceduto i crediti in sofferenza individuabili in blocco a norma della L. 30/4/1999, n. 130 alla Aqui SPV s.r.l., che, a sua volta, aveva nominato quale sua procuratrice speciale la Prelios Credit Servicing S.p.A., giusta procura speciale del 2/11/2018 a rogito del notaio [REDACTED], rep. n. 53366, racc. n. 39537, affidando a quest'ultima l'incarico di svolgere il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e le attività relative.

2. Con atto di citazione notificato in data 30/5/2022 la [REDACTED] s.r.l., in persona legale rappresentante *pro tempore*, [REDACTED] convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la Aqui SPV s.r.l. e, per essa, la Prelios Credit Servicing S.p.A., in persona legale rappresentante *pro tempore*, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 6471/2022, N.R.G. 71630/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 14/4/2022, chiedendone la revoca ed instando, in via riconvenzionale, per la declaratoria di nullità della fideiussione sottoscritte e della decadenza della controparte dall'escussione della garanzia per l'inosservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c..

La parte opponente eccepiva:

- la nullità parziale delle fideiussioni *omnibus* escusse dalla controparte relativamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della legge 287/1990, in quanto attuative dell'intesa illecita sanzionata dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005;
- la decadenza della controparte dall'escussione della fideiussione ex art. 1957 c.c., risalendo la scadenza delle obbligazioni principali al 2018, data a far tempo dalla quale i conti correnti controversi non avevano avuto alcuna movimentazione;
- l'estinzione della garanzia prestata dagli opposenti ex art. 1956 c.c.;

- la mancanza di prova del credito controverso, in mancanza degli estratti conto e dei contratti di apertura dei conti correnti sottesi al monitorio;
- la nullità dei contratti di conto corrente controversi in quanto usurari e per l'illegittima applicazione della CMS priva di causa e della capitalizzazione degli interessi senza valida pattuizione: in particolare, deduceva che il contratto di conto corrente n. [REDACTED] del 18/7/2005 prevedeva il tasso effettivo per l'apertura di credito del 14,75% e la CMS dell'1% a fronte della soglia d'usura del 14,28%.

3. Con comparsa depositata il 28/10/2022 si costituiva in giudizio la Aqui SPV s.r.l. e, per essa, la Prelios Credit Servicing S.p.A., rappresentata dalla Prelios Credit Solutions S.p.A., in persona legale rappresentante *pro tempore*, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

L'ingiungente ribadiva la fondatezza della propria pretesa, deducendo:

- l'infondatezza dell'avversa eccezione di nullità della fideiussione prestata da [REDACTED], [REDACTED], stante la loro autonomia rispetto all'intesa illecita menzionata dalla controparte, avuto riguardo alla data di stipulazione della garanzia, non compresa nell'ambito temporale dell'istruttoria espletata dalla Banca d'Italia prodromica al provvedimento n. 55/2005;
- l'infondatezza dell'avversa eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., avendo la banca, in data 5/12/2015, disposto la risoluzione dei rapporti di conto corrente in corso con la [REDACTED] s.r.l. e intimato a quest'ultima e ai garanti il pagamento delle somme dovute;
- il difetto di legittimazione dei garanti a sollevare eccezioni afferenti ai rapporti principali, richiamando all'uopo gli artt. 7 e 9 della garanzia prestata da [REDACTED], [REDACTED], da cui desumeva la natura autonoma della stessa;
- la mancanza di idonea allegazione e prova della sussistenza dei presupposti dell'estinzione della garanzia di cui all'art. 1956 c.c.;
- di aver offerto idonea prova dei crediti controversi.

4. Esperiti gli incumbenti preliminari, respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., il giudice disponeva c.t.u. contabile sui rapporti di conto corrente controversi, quindi fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 29/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte, al cui esito la causa era assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

5. L'eccezione di carenza di titolarità attiva dei rapporti controversi in capo all'opposta sollevata dagli opposenti è priva di pregio.

Va preliminarmente disattesa la dedotta inammissibilità dell'eccezione perché proposta con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c., atteso che, trattandosi di mera difesa e non di eccezione in senso stretto, non soggiace alle preclusioni assertive previste dall'art. 167 c.p.c. (Cass. civ. n. 10188 del 17/04/2023).

Ciò posto, l'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c., c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario, d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario, e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, e f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per «rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare

riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 5385 del 7/03/2011; Cass. civ. n. 18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/1995).

Tanto premesso, osserva la giurisprudenza prevalente che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. n. 17944 del 22/06/2023; Cass. civ. n. 15884 del 13/06/2019; Cass. civ. n. 10200 del 16/04/2021).

Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. civ. n. 21821 del 20/07/2023).

Si rileva, infatti, che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico

credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.

In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. *thema probandum*): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (cfr. Cass. civ. n. 17944 del 22/06/2023).

Per costante giurisprudenza, mediante la pubblicità prevista dall'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti diviene opponibile *erga omnes*. Per consolidata giurisprudenza la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Si è da questa Corte tuttavia limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. 58 TUB detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di

cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. civ. 25547 del 17/09/2025; Cass. civ. n. 13289/2024).

Nella specie, è comprovato che la BPER Banca S.p.A., con contratto stipulato il 24/10/2018, pubblicato nella G.U. parte II, n. 128 del 3/11/2018, ha ceduto i crediti in sofferenza individuabili in blocco, ai sensi della L. n. 130/1999, n. 130, alla AQUI SPV s.r.l.

La prova della cessione emerge dal relativo avviso pubblicato in G.U.R.I., in cui si fa espresso riferimento alla categoria dei crediti ceduti, con il *link* di collegamento al relativo elenco, nonché dal contratto di cessione e dall'elenco dei creditori.

Nell'elenco dei crediti ceduti la posizione di [REDACTED] s.r.l. è contrassegnata con NDG [REDACTED], codice riportato anche nella lista dei crediti ceduti a cui si accede tramite il *link* indicato nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nonché nel "Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela" di cui al documento sub doc. 10 del fascicolo monitorio.

6. Nel merito, l'opposizione proposta da [REDACTED] è fondata e va accolta.

Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).

Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio. In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto

provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).

Nel caso in esame, il credito sotteso al monitorio è fondato sui seguenti rapporti:

conto corrente n. [REDACTED] acceso presso la Banca Popolare di Aprilia S.p.A. dalla [REDACTED] s.r.l.;

conto corrente n. [REDACTED] acceso presso la Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A. dalla [REDACTED] s.r.l.;

fideiussione *omnibus* n. 5152086 del 3/3/2010 prestata da [REDACTED] a garanzia delle obbligazioni assunte dalla [REDACTED] s.r.l. nei confronti della Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A., poi BPER Banca S.p.A., fino alla concorrenza di € 300.000,00;

- fideiussione *omnibus* n. 3066091 del 23/11/2010 prestata da [REDACTED], [REDACTED] a garanzia delle obbligazioni assunte dalla [REDACTED] s.r.l. nei confronti della Banca Popolare di Aprilia S.p.A., poi BPER Banca S.p.A., fino alla concorrenza di € 480.000,00.

E' parimenti documentale, come sopra esposto, che la BPER Banca S.p.A., con contratto stipulato il 24/10/2018, pubblicato nella G.U. parte II, n. 128 del 3/11/2018, cedeva crediti in sofferenza individuabili in blocco, ai sensi della L. n. 130/1999, n. 130, alla Aqui SPV s.r.l., che, a sua volta, nominava quale sua procuratrice speciale la Prelios Credit Servicing S.p.A..

Giova premettere che la garanzia prestata da [REDACTED] è una fideiussione *omnibus* e non un contratto autonomo di garanzia, come dedotto dall'opposta con la comparsa conclusionale.

Si rileva al riguardo che, nel contratto autonomo di garanzia - ai fini della cui distinzione dalla fideiussione non è decisivo l'impiego o meno di espressioni quali "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia - il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento.

La Corte di cassazione a sezioni unite ha affermato che la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale (cfr. Cass. civ. sez. u. n. 3947 del 18/02/2010). In tale ipotesi la previsione del carattere incondizionato dell’obbligo di corrispondere l’indennizzo pari all’ammontare dell’obbligazione garantita esclude l’applicabilità della normativa sulla fideiussione alla garanzia, la quale si deve ritenere svolgere una funzione analoga a quella del deposito cauzionale.

Ma nel caso in esame il carattere autonomo della garanzia non si desume dal dato testuale, che si riferisce alla figura della fideiussione, né dalla disciplina dell’escussione della garanzia (art. 6) secondo cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta ...” e che è evidentemente riferita alle modalità dell’escussione ed ai tempi del pagamento da parte del fideiussore, ma non limita in alcun modo le eccezioni da questo opponibili. Si rileva, inoltre, che qualora si ritenesse dubbia l’interpretazione del testo, dovrebbe preferirsi l’opzione per la fideiussione, per le seguenti ulteriori ragioni: perché questa, diversamente dalla garanzia autonoma, configura una fattispecie tipica, alla quale pertanto si deve presumere indirizzata la comune volontà delle parti.

E’, dunque, meritevole di accoglimento l’eccezione di nullità delle suddette fideiussioni per violazione dell’art. 2 della legge n. 287/1990.

La questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla Banca d’Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal 12/1/2006, dei poteri all’AGCM per effetto della legge n. 262/2005.

Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione *omnibus* predisposto dall’ABI e l’art. 2 della legge n. 287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù del quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari; 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (...); 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”

Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che «le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma I, della legge n. 287/90, laddove recita: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi simili”.

L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI.

A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, la Banca d'Italia invitava l'ABI a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust, pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la Banca d'Italia incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato temperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione.

All'esito del procedimento, la Banca d'Italia disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.

In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6 disponeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'articolo 8 prevedeva che “qualora le

obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.

L'Autorità di vigilanza muove dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non è di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa, pertanto al fine di determinare quando tale standardizzazione si ponga in contrasto con le regole della concorrenza evidenzia alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti; - precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.

Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza. L'Autorità di Vigilanza precisa, quindi, che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione - come ritenuto poi ad esito dell'istruttoria - visto e considerato che già all'epoca dell'istruttoria i testi di fideiussione *omnibus* in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi, tutt'al più, rispetto allo schema predisposto dall'ABI per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.

La Banca d'Italia ha concluso nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato temperamento degli interessi delle parti”. Tale elemento è considerato discriminante nella valutazione condotta dalla Banca d'Italia, secondo cui la clausola di pagamento “a prima richiesta” di cui all'art. 7 dello schema del contratto di fideiussione *omnibus* predisposto dall'ABI prevede un onere in capo al fideiussore da ritenersi “non ingiustificato”, stante la sua finalità di garantire l'accesso al credito con attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'Accordo di Basilea; al contrario, la Banca d'Italia afferma che non vi sono collegamenti funzionali con gli articoli 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale atti a temperare gli interessi, avendo quindi gli stessi il solo scopo di “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi”. Il

provvedimento dell'Autorità di vigilanza dispone pertanto che i suddetti articoli 2, 6 e 8 contenuti nello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI contengono disposizioni “che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90”.

A tutela della concorrenza in ambito eurounitario, l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che ha sostituito l'art. 81 del Trattato CE, che a sua volta aveva sostituito l'art. 85 del Trattato di Roma, in applicazione dell'art. 3, secondo cui «L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori»: [...] b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; [...]» - dispone che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione. E' previsto, inoltre, che accordi o decisioni vietati dal citato art. 101 del TFUE sono “nulli di pieno diritto”.

Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, la legge “antitrust” del 10/10/1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto *a valle* costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto *ex art. 2043 c.c.*, il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione *a monte*, ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della Corte d'appello (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 del 04/02/2005).

Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone la nullità ad ogni effetto delle “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle “intese” in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche; il che può essere il frutto anche di comportamenti non contrattuali o non negoziali. Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente “unilaterali”. Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle “intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 del 1999).

Pertanto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust.

Ciò posto, come affermato dal recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, a cui si ritiene di doversi adeguare, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust è la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».

La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il «contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, co. I c.c., tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. civ. s.u. n. 22437 del 24/09/2018).

Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordinino a «fini sociali». Il tenore letterale dell'art. 2, comma

3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui *quod nullum est nullum producit effectum* - legittima la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.

L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo, non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina, l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno. Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art.101 (ex 81 Trattato CE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, invero, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte Giustizia, 14/12/1983, C-319/82, *Société de Vente de Cimentes*; Trib., 21/01/1999, T- 190/96, *Christophe Palma*)

La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr. Corte di giustizia. 10/07/1997, C-261/95, *Palmisani*; Corte Giustizia, 20/09/2001, C-453/99, *Courage Ltd v.*

Crehan; Corte Giustizia, 13/07/2006, da C-295/04 a C- 298/04, Manfredi; Corte di giustizia, 14/06/2011, C-360/09, Pfeiderer v. Bundemskartellant; Corte di giustizia 06/06/2013, 28 C-536111Donau Chemie).

La direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4).

La tutela risarcitoria è, quindi, il comune denominatore del diritto eurounitario, a cui gli Stati membri possono affiancare anche la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali.

Si evidenzia, pertanto, la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust. Peraltro, la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale.

Ai sensi dell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice; al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673).

E, tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto; sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto,

però, il fideiussore - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo generalmente portatore di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.

La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.

I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust - in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (Cass. civ. sez. u., n. 2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza - ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche 33 successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass. civ. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale».

La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.

E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie - le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato.

Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101 TFUE la cui *ratio* si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'«ordine pubblico economico».

Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la Banca d'Italia nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI.

Deve, quindi, predicarsi, aderendo alla giurisprudenza delle sezioni unite della Suprema Corte, che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021).

Nella specie, la fideiussione *omnibus* n. 5152086 prestata da [REDACTED] [REDACTED] il 3/3/2010 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla [REDACTED] s.r.l. nei confronti della Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A. fino alla concorrenza di € 300.000,00 e la fideiussione *omnibus* n. 3066091 del 23/11/2010 prestata da [REDACTED] [REDACTED] a garanzia delle obbligazioni assunte dalla [REDACTED] s.r.l. nei confronti della Banca Popolare di Aprilia S.p.A. fino alla concorrenza di €

480.000,00 sono sostanzialmente conformi allo schema di fideiussione *omnibus* sottoposto al vaglio della Banca d'Italia e dichiarato parzialmente invalido per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 in caso di sua applicazione uniforme con il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, essendo state riprodotte le clausole nn. 2, 6 e 8 del modello di fideiussione *omnibus* predisposto dall'ABI dichiarate parzialmente invalide ed in particolare l'art. 6, che sancisce la deroga *tout court* all'art. 1957 c.c..

E', dunque, fondata la domanda di nullità parziale delle fideiussioni *omnibus* su cui si controverte, con conseguente fondatezza anche dell'eccezione sollevata da [REDACTED] di decadenza della controparte dall'escussione della garanzia ex art. 1957 c.c., non avendo l'ingiungente, né la sua dante causa proposto un'azione giudiziaria contro la debitrice o i garanti entro il termine di sei mesi dall'estinzione dei rapporti di conto corrente garantiti, risalente, come dedotto dalla stessa opposta, al 17/12/2015, data di ricezione da parte della [REDACTED] s.r.l. della diffida inviata il 15/12/2015 dalla BPER.

L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Il termine istanza si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cass. civ. n. 283 del 14/1/1997; Cass. civ. n. 8723 del 22/10/1994; Cass. civ. n. 6604 del 14/7/1994).

Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di [REDACTED]

Relativamente alla [REDACTED] s.r.l., vengono in rilievo il contratto di conto corrente n. [REDACTED] stipulato dalla società opponente con la Banca Popolare di Aprilia il 18/7/2005, con la pattuizione del tasso lordo creditore di 0,05%, della capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori, del tasso debitore per scoperto di conto senza fido fino ad € 1.000,00 del 13,25% e oltre € 1.000,00 del 14%, del tasso debitore per apertura di credito nel limite del fido del 13,35% ed oltre il limite del fido del 14%, della CMS dell'1% e del tasso per scoperto oltre il limite del fido pari al tasso debitore maggiorato del 4%, entro il massimo del 14%.

Contratto di conto corrente n. [REDACTED] acceso dalla [REDACTED] s.r.l. presso la Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A..

Ebbene, la società opponente ha eccepito, con riferimento ad entrambi i rapporti, la mancanza di prova dei crediti vantati dalla controparte e, relativamente al conto corrente n. [REDACTED], l'usurarietà del tasso d'interesse passivo, l'illegittima pattuizione della CMS con la mera previsione della percentuale dell'1% e l'illegittima previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico della correntista.

Ebbene, quanto alla prova dei crediti, risulta dagli atti ed è stato evidenziato dal c.t.u. che risultano prodotti i seguenti documenti:

1. estratti conto trimestrali del conto corrente n. [REDACTED] comprensivi di movimenti, scalari e fogli competenze dal 14/01/2010 al 26/02/2016, data in cui il saldo debitore di € 60.163,83 è stato girato a sofferenza; con riguardo a tali documenti risulta unicamente assente l'estratto conto del 30/06/2013 (cfr. all. 12 e 19 rispettivamente della 1° e 2° memoria ex art. 183 c.p.c. dell'opposta);
2. contratto di apertura del conto corrente n. [REDACTED] comprensivo del documento di sintesi, delle condizioni contrattuali, del prospetto delle ulteriori condizioni di conto corrente, del foglio informativo e del regolamento dei conti correnti di corrispondenza e servizi connessi (cfr. all. 10 del fascicolo monitorio, pagg. 37 e ss.);
3. estratti conto trimestrali del conto corrente n. [REDACTED] comprensivi di movimenti e fogli competenze dal 30/04/2013 al 19/02/2016, data del giro a sofferenza del saldo debitore di € 180.611,25; risultano pertanto assenti gli estratti conto dall'accensione del rapporto del 18/07/2005 fino al 30/04/2013 (cfr. all. 11 della 1° memoria ex art. 183 c.p.c. dell'opposta).

Il conto corrente n. [REDACTED] risulta acceso presso l'allora Carispaq (Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A.) presumibilmente il 14/01/2010, come si evince dal primo estratto conto disponibile al 31/01/2010 nel quale è indicato un saldo iniziale pari a zero alla data suindicata.

Nella documentazione depositata in atti risultano assenti sia l'originario contratto di accensione del rapporto, sia quelli successivi di affidamento e dunque non si riscontra, alcuna pattuizione delle condizioni economiche applicate dall'istituto bancario.

Accertata l'assenza della documentazione contrattuale, in ossequio alle previsioni contenute al punto 4 del quesito peritale, trovano applicazione i tassi legali ex art. 1284 c.c. in luogo di quelli

debitori e creditori praticati dall'istituto bancario, con l'eliminazione dell'anatocismo trimestrale e l'espunzione delle spese e commissioni addebitate.

Per quanto attiene alla documentazione contabile, si sono analizzati gli estratti disponibili, risultati completi dei rispettivi movimenti, scalari e fogli competenze.

Tuttavia, in relazione al periodo compreso tra la data di accensione del conto (14/01/2010) e quella del giro a sofferenza (26/02/2016) del saldo debitore di € 60.163,83 (doc. 1 dell'elenco), si è appurata la mancanza di evidenze bancarie relative al II° trimestre 2013, unico periodo risultato privo di estratto conto. Si è confrontata l'esposizione al 31/03/2013 pari ad € 99.981,78 con quella annotata il 30/06/2013 (prima data utile immediatamente successiva all'ultima del periodo non documentato), risultata pari ad € 99.691,25.

Poiché quest'ultima è risultata inferiore alla prima si è constatato un miglioramento seppur modesto del saldo debitore del conto pari ad € 290,53.

In base a tale evidenza e tenuto conto delle indicazioni giudiziali sopra menzionate, in sede di rielaborazione del saldo del conto non si è ritenuto di applicare il cosiddetto saldo "0" non essendosi verificato alcun peggioramento dell'esposizione nel periodo non documentato.

Ciò posto, le competenze periodiche liquidate dalla Banca nell'intervallo intercorso tra la data del 14/01/2010 e quella del 25/02/2016 sono pari a complessivi € 51.790,36.

Per il rapporto di conto corrente n. [REDACTED], accertata l'assenza di pattuizioni economiche, si è ricalcolato il relativo saldo, applicando i seguenti criteri:

- A) avvalendosi dei tassi legali ex art. 1284 c.c. *pro tempore* vigenti per quantificare i nuovi interessi debitori e creditori;
- B) impiegando il regime di capitalizzazione semplice in sostituzione di quello trimestrale adottato dall'istituto bancario;
- C) espungendo spese e commissioni addebitate trimestralmente.

L'utilizzo di tali criteri ha determinato un saldo ricalcolato al 26/02/2016 a debito della correntista di € 14.534,45, a fronte del saldo debitore elaborato dalla banca girato a sofferenza di € 60.163,83. Dopo l'estinzione del rapporto con il giro a sofferenza del saldo debitore, il 2/11/2017 è intervenuto un accredito di € 6.424,14 imputato a deconto dell'esposizione debitoria, pertanto il saldo debitore per la correntista si riduce da € 14.534,45 ad € 8.110,31.

Relativamente al conto corrente n. [REDACTED], è in atti il contratto di apertura del rapporto stipulato il 18/07/2005 tra le società Cointra s.r.l. e la Banca Popolare di Aprilia S.p.A., comprensivo del documento di sintesi, da cui emergono le seguenti condizioni contrattuali:

tasso creditore annuo nominale ed effettivo pari a 0,05%;
tasso debitore del 13,25% nominale e 13,923% effettivo;
tasso debitore del 14,00% nominale e 14,7523% effettivo;
capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori;
commissione trimestrale di massimo scoperto pari a 1%;
maggiorazione del 4% in presenza di scoperto su conti non affidati e di sconfinamenti oltre il limite accordato, di durate superiore a 15 giorni non consecutivi nel trimestre;
spese per ogni scrittura (€ 2,15), spese forfettarie trimestrali (€ 10,00), spese di chiusura (€ 5,00),
spese invio estratto conto (€ 5,00);
giorni valuta su versamenti e prelievi.

Per quanto attiene alla CMS, come riscontrato dal c.t.u., non risulta alcun addebito a tale titolo nel periodo documentato del rapporto di conto corrente, corrispondente al quadriennio 2013-2016, sicché non è necessario il compimento di alcuna operazione di verifica della conformità della sua pattuizione alla legge. In tale periodo, la Banca, in luogo della C.M.S., ha applicato la commissione disponibilità fondi e la commissione di istruttoria veloce, pertanto, come elaborato dal c.t.u., trattandosi di commissioni non previste dal contratto, i relativi addebiti sono stati scomputati ai fini della determinazione del saldo.

Gli estratti conto versati in atti risultano completi di movimenti, scalari e fogli competenze per il periodo compreso tra il 30/04/2013 ed il 19/02/2016, data in cui il saldo debitore del conto, pari ad € 180.611,25, risulta girato a sofferenza, mentre non sono stati prodotti gli estratti conto relativi al periodo compreso tra l'accensione del rapporto in data 18/07/2005 e il 30/04/2013.

Ne consegue l'azzeramento del saldo debitore iniziale, poiché il primo estratto conto disponibile, relativo al mese di maggio 2023 (31/05/2023), presenta il saldo debitore iniziale di € 151.040,44 registrato il 30/04/2013.

Le competenze periodiche liquidate dalla Banca nel periodo dal 30/04/2013 al 18/02/2016 sono pari a complessivi € 46.462,74 e risulta *per tabulas* che il 19/02/2016 l'istituto bancario ha estinto il rapporto girando a sofferenza il saldo debitore di € 180.611,25.

Tanto premesso in ordine alla documentazione versata in atti sul rapporto in esame, è necessario analizzare le contestazioni sollevate dalla società opponente.

Quanto alla dedotta usurarietà del rapporto in esame ed alla disciplina prevista dalla legge 108/1996, va ricordato che non è più ipotizzabile e giuridicamente rilevante (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 24675/2017), accanto all'usura genetica o contrattuale (è tale quella esistente, in epoca

successiva alla L. 108/1996, al momento della conclusione del contratto o delle sue eventuali variazioni nel caso di esercizio dello ius variandi da parte della banca), la c.d. usura sopravvenuta (era tale quella che si caratterizzava per pattuizioni, che, pur se valide al momento della contrattazione, successivamente fossero venute a trovarsi disallineate rispetto ai valori numerici rilevati periodicamente ed espressi dai tassi soglia).

Osserva il giudice, richiamati gli artt. 644 c.p. e 1815, comma II, c.c., come modificati dalla L. 108 del 1996, rispettivamente dall'art. 1 e dall'art. 4, e come da interpretare, in base all'art. 1, comma I D.L. n. 394/2000, convertito con modificazioni nella L. 24/2001, di interpretazione autentica della L. 108/1996, nel senso che “ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, che devono pertanto essere presi in considerazione gli interessi che, al momento della promessa o della pattuizione, superano il tasso soglia, stabilito con riferimento a quel determinato trimestre e a quella determinata tipologia di rapporto contrattuale.

La questione se la CMS dovesse essere ricompresa nel calcolo del TEG soltanto dall'1/1/2010 (data della prima rilevazione fatta in base alle Istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009) per omogeneità dei termini a confronto ovvero anche nel periodo precedente, con riferimento all'entrata in vigore della L. 108/1996, anche questo ufficio riteneva che, quanto meno fino al termine del periodo transitorio (31/12/2009) di cui alla disciplina introdotta dal citato D.L. 185/2008, convertito con modificazioni nella L. 2/2009, non dovesse essere presa in considerazione la CMS applicata dalle banche ai fini della determinazione del tasso effettivo globale e quindi della verifica del superamento del tasso soglia usurario (cfr. Cass. civ. n. 12965/2016; Cass. civ. n. 22270/2016) è stata risolta da Cass. civ. s.u. n. 16303/2018.

In base al citato arresto delle sezioni unite della Suprema Corte, con riferimento al periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge n. 108/1996 ed il 31/12/2009, la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse, praticato in concreto, e della commissione di massimo scoperto (CMS), eventualmente applicata, rispettivamente con ‘il tasso soglia’ e con ‘la CMS soglia’, calcolata, quest'ultima, aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS applicata rispetto alla ‘soglia’, con il ‘margine’

degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.

Il criterio da seguire al fine della verifica dell'usurarietà dei tassi applicati, sempre con riferimento al predetto periodo, prevede, pertanto, non la sommatoria tout court della commissione di massimo scoperto con tutti i restanti interessi praticati dalla banca, ma una separata comparazione del tasso effettivo globale con 'il tasso soglia' e della cms effettiva con la 'cms soglia'; poi si opera il raffronto fra il margine residuo degli interessi e l'eccedenza della cms effettiva rispetto alla 'cms soglia', con la conseguenza che si ha usura solo se l'eccedenza della cms effettiva è superiore al margine residuo degli interessi.

Nell'ipotesi di accertamento di usura genetica o contrattuale, si applica la sanzione di cui all'art. 1815, co. II, c.c.; è evidente che la sanzione va applicata con riferimento a tutti i trimestri successivi all'accertamento del superamento del tasso soglia, nel caso di originaria pattuizione ovvero di esercizio dello *ius variandi ex art. 118 TUB* fino a successiva modifica del tasso, così da essere ricondotto entro il tasso soglia del periodo di riferimento.

Nel contratto di conto corrente sono previsti due tassi debitori (13,25% e 14%) ma non sono specificate le modalità applicative ovvero gli eventuali limiti di affidamento. Alcune parziali informazioni si riscontrano nel foglio informativo nel quale è previsto che i tassi debitori indicati in contratto possono essere riferiti sia allo scoperto di conto senza fido fino ad € 1.000,00 (13,25%) e oltre € 1.000,00 (14%), sia all'apertura di credito nel limite del fido (13,25%) e oltre il limite di fido (14%), senza precisare l'importo del fido.

In assenza di puntuali indicazioni riguardanti il valore del limite di fido, è ragionevole riferire i tassi debitori suindicati allo scoperto di conto, considerando inesistenti eventuali fidi.

Ne consegue che la soglia d'usura di riferimento sia da individuare nella categoria delle aperture di credito in c/c6 per classe di importo inferiore ad € 5.000,00, pari a 18,945%.

I tassi d'interesse pattuiti risultano, dunque, inferiori alla soglia d'usura ed è stato accertato dal c.t.u. il rispetto della soglia d'usura anche nelle more del rapporto.

Orbene, azzerando il saldo debitore iniziale di € 151.040,44 al 30/04/2013 stante l'assenza degli estratti conto trimestrali per il periodo compreso tra la data di accensione del rapporto (18/07/2005) ed il 30/04/2013, escludendo le commissioni disponibilità fondi e quelle di istruttoria veloce in quanto prive della relativa pattuizione scritta, impiegando i tassi debitori e creditori convenzionali così come applicati dall'istituto bancario nel corso del rapporto e adottando il medesimo regime di capitalizzazione trimestrale impiegato dall'istituto bancario,

risulta il saldo creditore a favore della correntista al 19/02/2016 di € 16.319,25, a fronte del saldo debitore di € 180.611,25 elaborato dalla banca.

Per quanto sopra esposto, è assorbita la contestazione della parte opponente, con riferimento al conto corrente n. [REDACTED] circa la illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori per effetto della previsione, con riferimento al tasso d'interesse creditore, del TAN identico al TAE.

La disciplina delle clausole sull'anatocismo segue le decisioni della Suprema Corte che, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno affermato la nullità delle clausole, perché non fondate su di un uso normativo, e quindi in contrasto con l'art. 1283 c.c. (Cass. civ. sez. un. n. 21095/04).

La disciplina dell'anatocismo è stata dettata:

- dall'art. 120, comma 2, t.u.b., nel testo vigente *ratione temporis*, successivo alla modifica introdotta col d.lgs. n. 342/99, in base al quale «*Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori*»;
- dall'art. 1 della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, secondo cui «*Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono*»;
- dal successivo art. 2, il quale, dopo aver prescritto, al comma 1, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che «*(n)ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori*»;
- dall'art. 6 della medesima delibera, a norma del quale «*I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le*

clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto».

La delibera CICR, cui l'art. 120, comma 2, t.u.b. ha demandato la fissazione di «*modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi*» nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da un'esigenza di trasparenza, dell'indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto di essa.

In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (ossia di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato), che coincide, sul piano degli effetti, con l'omessa indicazione del tasso creditore effettivo capitalizzato, rende, per un verso, priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi -giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione- e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il richiamato art. 6.

La Suprema Corte ha concluso, quindi, nel senso che la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 2 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della stessa delibera secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (Cass. civ. n. 10775 del 22/04/2024; Cass. civ. n. 4321 del 10/02/2022).

Nella specie, non rileva la contestata illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e non residua alcun credito dell'odierna opposta, avuto riguardo al maggior valore del saldo positivo su quello negativo dei due conti correnti.

A tale riguardo si rileva che i fideiussori [REDACTED] [REDACTED] con l'atto di citazione in opposizione, hanno eccepito la compensazione, propria o impropria, dell'avversa pretesa creditoria con il maggior credito della [REDACTED] s.r.l. a titolo di interessi, spese e commissioni ingiustamente addebitate dalla banca e quest'ultima società, pur non avendo formalmente sollevato l'eccezione di compensazione, può giovare dei relativi effetti estintivi dell'avversa pretesa creditoria relativa al saldo del conto corrente conto corrente n. [REDACTED], negativo per la correntista in misura pari ad € 8.110,31, per effetto del maggior

credito di € 16.319,25 della [REDACTED] s.r.l., corrispondente al saldo creditore del conto corrente n. [REDACTED]. L'eccezione di compensazione sollevata dai garanti ha l'effetto, dunque, di paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta nei confronti di tutti gli opposenti.

Invero, l'opponibilità, da parte del condebitore, della vicenda estintiva-satisfattiva verificatasi per effetto dell'eccezione di compensazione sollevata da altro condebitore con riguardo ad un proprio credito personale, pur non essendo espressamente disciplinata, deve reputarsi consentita con riferimento all'intero debito, sebbene la sua esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio (Cass. n.11732/2024) e senza preclusioni di carattere processuale, atteso, da un lato, che in seguito all'estinzione, per la quantità corrispondente al credito solidale, del debito di cui è titolare verso il singolo condebitore, il comune creditore vede soddisfatto il proprio interesse e, ove conseguisse (nuovamente) la prestazione, otterrebbe un indebito arricchimento; e considerato, dall'altro lato, che, provata la causa estintiva-satisfattiva dell'obbligazione solidale, l'effetto liberatorio ad essa conseguente può essere rilevato dal giudice anche in difetto di una richiesta di parte (Cass. civ. n. 34984 del 30/12/2024).

Ne consegue, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la rideterminazione del saldo dei conti correnti controversi come sopra esposto.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi in favore dell'avv. [REDACTED], dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza dell'opposta.

P.Q.M.

visti gli artt. 645 e 275 c.p.c.;

il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 30/5/2022 da [REDACTED] s.r.l., in persona legale rappresentante *pro tempore*, [REDACTED]

[REDACTED] avverso la Aquì SPV s.r.l. e, per essa, la Prelios Credit Servicing S.p.A., rappresentata dalla Prelios Credit Solutions S.p.A., in persona legale rappresentante *pro tempore, contrariis reiectis*;

ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 6471/2022, N.R.G. 71630/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 14/4/2022;

DETERMINA il saldo del conto corrente n. [REDACTED] al 26/02/2016 in € 8.110,31 a debito della correntista e il saldo del conto corrente n. [REDACTED] al 19/02/2016 in € 16.319,25 a credito della correntista;

DICHIARA la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione *omnibus* n. 5152086 prestata da [REDACTED] il 3/3/2010 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla [REDACTED] s.r.l. nei confronti della Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A. fino alla concorrenza di € 300.000,00 e della fideiussione *omnibus* n. 3066091 del 23/11/2010 prestata da [REDACTED] a garanzia delle obbligazioni assunte dalla [REDACTED] s.r.l. nei confronti della Banca Popolare di Aprilia S.p.A. fino alla concorrenza di € 480.000,00;

CONDANNA l'opposta a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in complessivi € [REDACTED] per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. [REDACTED], dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/1/2026.

Il Presidente

dr. Giuseppe Di Salvo

Il Giudice estensore

dr. Tommaso Martucci